



● **Proroghe.** Il 30 giugno scadono i termini per i nuovi criteri di ammissibilità

## Dopo il regime transitorio subito le sottocategorie per le discariche di rifiuti

Il prossimo 30 giugno 2009 scadranno definitivamente le proroghe del regime transitorio riguardante i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica previsti dal D.M. 3 agosto 2005. Lo prevede l'art. 5, comma 1-*bis*, D.L. 28 dicembre 2008, n. 208, nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13. Per le sottocategorie di discariche oggetto della proroga, la cui fattispecie è peraltro prevista anche dal diritto comunitario con la decisione 2003/33/CE, i criteri di ammissibilità dei rifiuti non sono quelli indicati in termini generali dal D.M. 3 agosto 2005, ma vengono individuati caso per caso dall'autorità territorialmente competente.

● di **Luciano Butti**, *B&P Avvocati*

In materia di discariche di rifiuti, una delle più importanti priorità per regioni e province è oggi costituita dalle procedure per l'autorizzazione di **“sottocategorie” di discariche**, in motivata deroga rispetto ad alcuni dei criteri di ammissibilità dei rifiuti che saranno definitivamente in vigore a partire dal 1° luglio 2009. Queste sottocategorie, per le ragioni esposte a seguire, possono riguardare sia discariche per rifiuti non pericolosi che discariche per rifiuti pericolosi.

### I riferimenti legislativi italiani

Per comprendere l'importanza del problema, bisogna ricordare che il prossimo 30 giugno 2009 scadranno definitivamente le proroghe del regime transitorio riguardante i **criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica previ-**

**sti dal D.M. 3 agosto 2005<sup>[1]</sup>**. Lo prevede l'art. 5, comma 1-*bis*, D.L. 28 dicembre 2008, n. 208, nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13.

Il D.M. 3 agosto 2005 riconosce, peraltro, espressamente che - per talune categorie di rifiuti per le quali ancora mancano praticabili alternative di smaltimento rispetto alla discarica - alcuni dei criteri di ammissibilità da esso previsti non possono essere rispettati né avvicinati. Non a caso, **l'art. 7, D.M. 3 agosto 2005 espressamente consente** - con testuale ma parrebbe non limitativo riferimento (si veda oltre) ai **«rifiuti non pericolosi» - la autorizzazione «anche per settori confinati», di alcune «sottocategorie di discariche».**

Per queste «sottocategorie» di discariche, i

1) «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» (G.U. del 30 agosto 2005, n. 201).



criteri di ammissibilità dei rifiuti non sono quelli indicati in termini generali dal D.M. 3 agosto 2005, ma vengono individuati caso per caso dall'autorità territorialmente competente, «tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS». I criteri di ammissibilità così determinati - caso per caso sulla base di una valutazione del rischio - non sono tenuti al rispetto dei requisiti stabiliti, per altri tipi di deroghe ai valori limite, dall'art. 10, D.M. 3 agosto 2005 [che, ad esempio, prevede, per le deroghe da esso disciplinate, il limite del triplo del valore limite; si veda l'art. 10, comma 1, lettera c)]. Il parametro da utilizzare per individuare l'ampiezza delle deroghe è, infatti, quello della valutazione del rischio, che andrà condotta caso per caso (un utile riferimento al riguardo è costituito, in Italia, dal Manuale APAT del giugno 2005 denominato «Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio alle discariche»).

Vi sono precise ragioni tecniche tanto per la previsione delle sottocategorie, quanto per la possibilità di deroga ai valori limite previsti dal D.M. 5 agosto 2005, quanto infine (e soprattutto) per l'indicazione esemplificativa di DOC, TOC e TDS fra i parametri che possono essere derogati. Questi motivi concernono:

- da un lato, gli assai rigorosi «criteri costruttivi» che oggi caratterizzano gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi (e, a maggior ragione, per rifiuti pericolosi);
- dall'altro, la circostanza che alcuni parametri in questione - e fra questi certamente il DOC - vengono menzionati allo scopo di ridurre l'utilizzazione della discarica come strumento di smaltimento dei rifiuti piuttosto che per ragioni di possibile inquinamento ambientale derivante dalla loro eventuale presenza nei rifiuti, con la conseguenza che, per questi parametri, la necessità di un limite più restrittivo non si giustifica in relazione a tipologie di rifiuti per le

quali manchino, allo stato attuale, in Italia praticabili alternative alla discarica.

Per le ragioni sinteticamente esposte, le procedure di rilascio delle autorizzazioni per «sottocategorie» di discariche rivestono oggi grande importanza in Italia, particolarmente per alcune tipologie di rifiuti organici e di fanghi di depurazione.

### I riferimenti legislativi comunitari

La previsione delle «sottocategorie» si basa espressamente su quanto **previsto anche dal diritto comunitario (decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002)**<sup>2)</sup>. Si ritiene che, sulla base di una interpretazione coordinata e complessiva del diritto nazionale e comunitario, **la possibilità delle «sottocategorie» in deroga ai criteri di ammissibilità debba essere riconosciuta** (naturalmente entro i limiti ritenuti idonei alla luce della «analisi di rischio» menzionata dalla norma) **tanto per le discariche di rifiuti non pericolosi come per le discariche di rifiuti pericolosi**.

Infatti, in primo luogo, secondo l'art. 1, comma 4, D.M. 3 agosto 2005 - dedicato ai «*principi generali*», come tale destinato a influire sull'interpretazione di ogni altra disposizione del decreto - «è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore». Questa norma, dunque, riconosce che, in linea di principio, a una discarica per pericolosi è permesso (almeno) tutto ciò che è consentito a una di non pericolosi. Questa norma trova sostanziale riscontro nel paragrafo 2 (ultima parte) dell'Allegato II della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, che ribadisce «*il più elevato livello di protezione ambientale*» delle discariche per rifiuti pericolosi.

Inoltre, la decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 (direttamente efficace negli ordinamenti degli Stati membri) appare del tutto esplicita nella direzione indicata. Infatti, è ben vero che l'Allegato B alla decisione stessa sembra menzionare espressamente le sottocategorie soltanto all'interno del paragrafo destinato alle discariche di rifiu-

2) «Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'Allegato II della direttiva 1999/31/CE» (in G.U.C.E. L del 16 gennaio 2003, n. 11).



ti non pericolosi. Tuttavia, una lettura più attenta mostra come questo Allegato (che ha solo carattere "informativo") contenga soltanto «una sintesi delle possibilità di collocazione in discarica» con «alcuni esempi di sottocategorie». Quando, invece, dalla «sintesi» e dagli «esempi» si passa a esaminare la disciplina specifica, la **decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 espressa-mente consente la creazione di sottocategorie anche per le discariche di rifiuti pericolosi**; infatti:

- il paragrafo 2.4 dell'Allegato alla decisione (dedicato ai «*Criteri relativi ai rifiuti ammissibili nelle discariche per rifiuti pericolosi*») prevede (con norma peraltro identica a quella prevista dal paragrafo 2.3.1 per le discariche di rifiuti non pericolosi) che «*Per i rifiuti monolitici gli Stati membri devono fissare criteri che garantiscano lo stesso livello di protezione ambientale dato dai valori*

*limite sopra riportati*» (il riferimento è, dunque, evidentemente rivolto alle sottocategorie approvate sulla base della valutazione del rischio);

- la nota in calce alla Tabella 1 dell'Allegato B alla decisione recita: «*Le sottocategorie relative ai rifiuti monolitici riguardano solo B1, C, Dhaz ed eventualmente A*». Quindi, come si desume chiaramente dal tenore della menzionata Tabella 1, ciascuna di queste sigle si riferisce a una specifica categoria di discarica. In particolare, per quanto interessa, la sigla "C" si riferisce alla «*Discarica di superficie per rifiuti pericolosi*», rispetto alla quale la Tabella 1 ribadisce nuovamente che «*I criteri per i rifiuti monolitici devono essere fissati a livello di Stati membri*».

È così dimostrato che la normativa comunitaria riferisce la possibilità delle sottocategorie anche alle discariche per rifiuti pericolosi. ●

## I LIBRI DI AMBIENTE & SICUREZZA



### LA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI

A cura di P. Giampietro

Il volume persegue tre obiettivi: ripercorrere la disciplina giuridica, appena codificata, secondo approcci (giuridici, tecnici e gestionali), realistici ed integrati, grazie all'intervento di una équipe di autori, con distinte formazioni professionali; ricostruire l'attuale status della disciplina vigente, in modo chiaro e intelligibile, mettendo a frutto gli esiti di una giurisprudenza risalente e di una dottrina specialistica molto articolata; suggerire al legislatore quali profili della attuale regolamentazione tener fermi, per aver dato buona prova di sé e su quali, invece, intervenire, per migliorare e/o "funzionalizzare" un sistema di norme ed un apparato organizzativo che dimostrano ancora margini modesti di efficienza.

Pagg. 856 – € 85,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo [www.librerie.ilsolo24ore.com](http://www.librerie.ilsolo24ore.com)

GRUPPO 24 ORE

La cultura dei fatti